

CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO
DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
IN SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA - UFFICIO SCUOLA



Il contributo dell'IRC in un mondo che cambia. La nuova Intesa MIUR - CEI

Dott.ssa Luciana Mazzocchi
Funzionario MIUR

6 dicembre 2012



C.E.I. Campania

Corso regionale di formazione e aggiornamento degli
Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) nelle scuole statali

Nola, Hotel dei Platani – 5-6-7 dicembre 2012

Titolo del corso:

***L'IRC e il cambiamento. Senso di una proposta in un tempo di
crisi.***

Nel [Programma](#) di questo corso è previsto anche l'intervento del

Dott. Luigi Calcerano

sulla tematica ***“Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica in un
mondo che cambia.***

La nuova Intesa C.E.I. - M.I.U.R”

Insegnamento Religione Cattolica: rapido excursus storico-normativo

- Prima di entrare nel merito del contenuto delle Intese firmate il 28 giugno u.s., appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter dell'Insegnamento della Religione nelle scuole statali.
- Esso inizia con un atto legislativo anteriore all'unità nazionale, il R.D. del 13/11/1859 n. 3725, la cosiddetta **Legge Casati**, entrata in vigore nel gennaio 1860 e successivamente estesa, con l'unificazione, a tutta l'Italia. Rende la **religione cattolica obbligatoria nelle scuole elementari**.
- **1877**, abolita la figura del “direttore spirituale” nei licei ginnasi e scuole tecniche, l'insegnamento è reso unicamente facoltativo (**Legge Coppino**), mentre **sparisce** del tutto come disciplina scolastica.
- Tale situazione si protrae per **oltre un quarantennio** fino all'avvento del **fascismo**, che, interessato ad un accordo con la Chiesa, reintroduce a pieno titolo l'insegnamento della religione rendendola **di nuovo obbligatoria (Riforma Gentile, 1923)** nella **sola scuola elementare**, escludendo i gradi superiori.

Insegnamento Religione Cattolica: rapido excursus storico-normativo (continua)

- Intanto, tramite provvedimenti particolari, l'insegnamento della religione cattolica diviene **facoltativo** anche nelle **scuole secondarie**, favorendo l'avvicinamento con la Santa Sede e l'apertura alla conciliazione tra Stato e Chiesa, che sfocerà nei "**Patti Lateranensi**", firmati da Mussolini e dal Card. Pietro Gasparri, l'**11 febbraio 1929**.
- Essi rappresentano il **punto di partenza** per la revisione parziale o totale di principi e contenuti da adeguare alla realtà sociale e religiosa in continuo divenire. Nell'art. 36 si legge:

Art. 36 del Concordato del 1929

- *“L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia **un ulteriore sviluppo nelle scuole medie**, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.*
- *Tale insegnamento sarà dato a mezzo di **maestri e professori, sacerdoti o religiosi**, approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano.*
- *La **revoca** del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare.*
- *Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i **libri di testo** approvati dall’autorità ecclesiastica.”*

Possibilità di Accordi di revisione (art. 7 Costituzionale)

- Con il referendum del 2 giugno 1946, in favore della forma repubblicana dello Stato, l'Assemblea Costituente ratifica la permanenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale, inserendo i "Patti Lateranensi" del 1929 nell'**art. 7 della Costituzione in vigore il 1° gennaio 1948**, che così recita:
- *“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.*

Accordi di revisione del Concordato Lateranense

Ai sensi dell'art. 7 Cost. si sono apportate modifiche ai Patti Lateranensi del 1929, con la stipula dell'Intesa del 1984.

L'Intesa siglata il 18 febbraio 1984, è stata recepita con Legge n. 121 del 25/03/1985, introdotta nell'ordinamento scolastico con D.P.R. 751 del 16/12/1985, successivamente **revisionata il 13/06/1990**, divenendo esecutiva con D.P.R. 202 del 23/06/1990.

Come è noto **l'Intesa del 1984** inserisce almeno **quattro novità** in tema di Insegnamento della Religione Cattolica, che è bene ricordare.

Novità introdotte dall'Intesa del 1984

- La **prima** novità riguarda le **motivazioni** invocate per giustificare la presenza dell'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola: la visione **pedagogica e storico-sociale**
- La **seconda** consiste nell'**estensione** dell'Insegnamento della Religione Cattolica a tutti i gradi di scuola non universitari (compresa quindi la materna).
- La **terza** si riferisce alla **gestione bilaterale** di tale insegnamento. Lo Stato non lo delega alla Chiesa, ma si fa carico dell'Insegnamento della Religione Cattolica come di ogni altra disciplina e lo condivide responsabilmente, per la sua peculiarità, con essa.
- La **quarta** indica il **profilo dell'Insegnamento** della Religione Cattolica, che si qualifica per le seguenti caratteristiche:
 - è un insegnamento che accetta le **finalità della scuola**;
 - è un insegnamento materialmente **confessionale**, svolto secondo la dottrina della Chiesa e questo garantisce l'autenticità, l'oggettività, la serietà della proposta;
 - è un insegnamento **offerto a tutti ma non imposto a nessuno**, quindi **facoltativo** e rispettoso della libertà di coscienza degli alunni e delle famiglie.

Intese C.E.I. - M.I.U.R 2012

Dopo l'Intesa del 1990, divenuta esecutiva con D.P.R. n. 202/90, che modifica quella del 1984, il **28 giugno 2012** sono state firmate dalla C.E.I. e dal M.I.U.R. **due Intese:**

- **una** per l'Insegnamento della Religione Cattolica (**IRC**) nelle **scuole pubbliche**, resa esecutiva con **D.P.R. n. 175 del 20/08/2012**;
- **l'altra** sulle **indicazioni didattiche** per l'insegnamento nelle scuole del **II Ciclo** e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (**IeFP**), resa esecutiva con **D.P.R. n. 176 del 20/08/2012**, decreto, peraltro, derubricato in atto avente natura amministrativa non regolamentare; espunto come n. 176, conserva, comunque, l'efficacia come **D.P.R. 20/08/2012 (Errata Corrige della G.U. n. 245 del 19/10/2012)**, così come si legge nella nota MIUR n. 7349 del 13/11/2012.

La nostra attenzione è rivolta *in primis* all'Intesa sull'IRC nelle scuole pubbliche (**DPR 175/2012**)

Intesa C.E.I. - M.I.U.R 2012

D.P.R. 175/2012

- Con nota M.I.U.R. del Dipartimento per l'Istruzione, [prot. 2989 del 06/11/2012](#), si dà comunicazione della pubblicazione sulla G.U. del 16 ottobre 2012 n. 242 del [D.P.R. n. 175 del 20/08/2012](#) (in vigore dal 31 ottobre 2012), che rende esecutiva l'Intesa per l'IRC nelle **Scuole Pubbliche**, applicandola integralmente nelle scuole statali e paritarie a partire dall'**a.s. 2013/2014**, con effetti dal corrente a.s. 2012/2013, secondo le istruzioni che andremo ad approfondire di seguito.
- Già con nota C.E.I., [prot. n. 46/2012/IRC del 20/07/2012](#), il Servizio nazionale per l'IRC presentava le principali novità introdotte con le Intese siglate il 28 giugno 2012.

Intesa 28 giugno 2012 – IRC nelle scuole pubbliche (modifiche)

L'attuale Intesa firmata il 28 giugno 2012 **modifica e sostituisce integralmente** il testo precedente recepito con D.P.R. n. 202 del 23/06/2002, che a sua volta rivedeva l'Accordo del 18 febbraio 1984, prima revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

La nota CEI del 20/07/2012, come già detto, evidenziava le novità dell'Intesa; la nota MIUR 2989 del 06/11/2012 fornisce **ulteriori chiarimenti** che riguardano:

- i **nuovi profili professionali**, che andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-2018, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti;
- la validità dei **titoli di studio** previsti dall'intesa di cui al DPR 751/85, pertanto gli insegnanti di religione cattolica **attualmente in servizio** con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art.309 del DL,297/94, **non** dovranno integrare i titoli in loro possesso o **conseguire titoli aggiuntivi**;

Intesa 28 giugno 2012 – IRC nelle scuole pubbliche (modifiche 1)

- l'attuazione di una **fase di transizione**, durante la quale, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo dei titoli richiesti, anche se il contratto di lavoro con tali insegnanti dovrà essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni, e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera;
- l'insegnamento nella **scuola dell'infanzia e la primaria** da parte di docenti **di sezione e di classe** che possono impartire l'insegnamento della religione cattolica se disponibili e idonei, (DPR 751/85), e se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012, come previsto dal DPR n.175/2012, punto 4.3.2.

Intesa 28 giugno 2012 – IRC e Formazione

- Le modifiche, quindi, relative alla quarta parte dell'Intesa precedente, inerente i profili di qualificazione professionale degli IdR, hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli IdR a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola ai sensi del **D.M. n. 249 del 10/09/2010**, tenendo conto, altresì, del nuovo ordinamento accademico degli **Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR)**, riformato secondo le esigenze poste dal cosiddetto **Processo di Bologna**, che pone l'istruzione quale settore chiave di cooperazione tra gli Stati membri.
- Per ulteriori info sul Processo di Bologna e la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (SEIS) è sufficiente collegarsi alla pagina web, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_it.htm

Intesa 28 giugno 2012 – IRC e Formazione

•In particolare il Processo di Bologna si sofferma sull'importanza del **riconoscimento reciproco dei titoli accademici** per promuovere la mobilità, la dimensione sociale e l'occupabilità, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fondamentali della [strategia UE 2020](#).

•Tra le azioni del Processo c'è la promozione dello **Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (SEIS)** che rappresenta un risultato di grande importanza per la creazione e lo sviluppo di una vera e propria cittadinanza europea che consente di creare le condizioni necessarie per garantire a tutti gli studenti iscritti a un'università europea il diritto di ottenere **un'istruzione di qualità, di laurearsi e di vedere riconosciuto il proprio titolo in tutti i paesi dell'UE**.

Intesa 28 giugno 2012 – IRC e Formazione - 1

In un articolo sul [Profilo di qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione Cattolica](#), a cura di Suor Feliciano Moro, Vice Responsabile del Servizio Nazionale IRC della CEI, si legge nella nota 2, a piè di pagina, a proposito della Laurea Magistrale come formazione iniziale per tutti i docenti, che, secondo la normativa vigente, per abilitare all'insegnamento è previsto il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con le specifiche procedure di accesso; analogamente deve essere previsto per gli Insegnanti di Religione.

Tuttavia, al momento, i bandi sui TFA emanati dalle Università hanno richiesto come requisito di partecipazione il possesso del titolo accademico corrispondente alla classe di concorso per la quale ci si vuole abilitare, non per l'insegnanti della Religione Cattolica.

Corsi Regionali e Nazionali di Aggiornamento e Formazione di IdR.

Ora parliamo della formazione in servizio degli IdR.

I contenuti della C.M. n. 18 del 21/02/2002, aggiornata e modificata dalla C.M. 1094 del 29/01/2009, cui fa seguito la recente nota MIUR, prot. n. 6073 del 10/08/2012 che detta indicazioni operative per la realizzazione di iniziative di aggiornamento degli IdR, risultano quanto mai attuali: “[...] // *diritto-dovere* (anche se nell’ultimo CCNL/2006-2009 si parla di formazione come leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale) ***dell’aggiornamento - elemento qualificante della professionalità docente - va, peraltro, garantito secondo i principi posti per le iniziative destinate a tutti gli insegnanti, indipendentemente dallo specifico ambito disciplinare, assicurando la flessibilità del sistema formativo per adeguarlo alle variabili della professionalità del singolo docente, alle connotazioni socio-economiche dell’ambiente in cui questi opera, alle istanze delle famiglie e degli studenti e alle innovazioni strutturali e ordinamentali del sistema scolastico [...]*” (C.M. 18/2002)**

Corsi Regionali di Aggiornamento e Formazione di IdR E.F. 2012

e “[...] Anche per gli insegnanti di religione cattolica, inoltre, l’avvio di un sistema permanente di formazione e aggiornamento in servizio è fattore determinante per promuovere modalità di esercizio della specifica funzione docente che siano particolarmente attive e consapevoli, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della società [...]” (C.M. 1094/2009).

Per l’E.F. 2012, diversamente dagli anni precedenti, in applicazione della già citata [nota MIUR, prot. 6073 del 10/08/2012](#), si è proceduto, da parte del MIUR (con firma congiunta delle Direzioni Generali per il Personale Scolastico e per la Politica Finanziaria e per il Bilancio), a stipulare le Convenzioni direttamente con le Diocesi delle Regioni indicate nel Piano annuale proposto della C.E.I. con nota prot. n. 340/2012 del 03/05/2012, per le **iniziative regionali** di aggiornamento di Insegnanti di Religione in servizio nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Corsi Nazionali di Aggiornamento e Formazione di IdR E.F. 2012

Ai sensi della già citata nota 6073, si sta procedendo alla stipula di Convenzioni secondo il piano annuale delle **iniziative nazionali** di formazione e aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica per l'E.F. 2012, proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana con nota prot. n. 358/2012 dell'11 maggio 2012, successivamente accolto da questo Ministero, per la realizzazione delle suddette iniziative di formazione e aggiornamento che prevedono la partecipazione di insegnanti di religione cattolica in servizio nelle scuole statali.

Intesa 28 giugno 2012

Indicazioni per l'IRC nel II Ciclo di Istruzione e nei percorsi di leFP

Il [D.P.R. 20/08/2012](#) dà esecuzione all'**altra Intesa firmata il 28 giugno 2012** sulle Indicazioni didattiche nelle scuole del II Ciclo e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) delle scuole statali e paritarie. L'**Intesa** comprende **quattro allegati** relativi alle indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, da adottare nelle classi prime a partire dal corrente anno scolastico **2012/2013**.

I **contenuti disciplinari**, anche alla luce del Quadro Europeo delle Qualifiche ([EQF](#)), sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Mentre per i percorsi di leFP, l'offerta formativa dell'Irc è declinata distintamente per il **primo biennio**, corrispondente alla **conclusione dell'obbligo** di istruzione, alla fine del **triennio di qualifica** e alla fine del **quadriennio di diploma professionale**.

Indicazioni didattiche per l'IRC nel II Ciclo di Istruzione e nei percorsi di leFP

Ogni allegato al D.P.R. 20/08/2012, relativo alle indicazioni didattiche dei vari ordini di scuola (all.1 - licei, all.2 ist. tecnici, all.3 - professionali e all.4 - leFP) inizia con il medesimo capoverso, a ribadire il valore dell'IRC pur nell'ambito degli specifici percorsi formativi:

*“L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il **valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalita' della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.**”*

Indicazioni didattiche II Ciclo di Istruzione e nei percorsi di leFP – Messaggio CEI

Si ribadisce, dunque, l'idea di forte valenza educativa e formativa dell'IRC espressa nel **messaggio** rivolto della **Presidenza CEI**, agli studenti e alle famiglie sulla scelta di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica per l'a.s. 2013/2014, “[...] *L'Irc a scuola è in grado di accompagnare lo **sviluppo di un progetto di vita**, ispirato dalle grandi domande di senso e **aperto alla ricerca della verità** e alla felicità, perché si misura con l'esperienza religiosa nella sua forma cristiana propria della cultura del nostro Paese.*”

Indicazioni sperimentali per l'IRC nelle scuole secondarie superiori

Le indicazioni didattiche di cui all'Intesa siglata il 28 giugno 2012, sostituiscono le indicazioni per l'insegnamento della Religione Cattolica che con [C.M. n. 70 del 03/08/2010](#), il MIUR trasmetteva alle scuole in allegato, affinché fossero adottate a **livello sperimentale** dall'a.s. 2010/2011, a partire dalle classi prime dei licei, degli istituti tecnici e professionali in attesa dell'emanazione di una versione definitiva, previa Intesa tra le competenti autorità scolastica ed ecclesiastica.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della Religione Cattolica per la scuola dell'Infanzia e I Ciclo di Istruzione

Per quanto attiene la scuola dell'Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione, il riferimento è la nota MIUR, prot. n. 3981 del 20/05/2010, con la quale si comunica la pubblicazione sulla G.U. n. 105 del 7 maggio 2010 del [D.P.R. 11 febbraio 2010](#), avente ad oggetto “*Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della **Religione Cattolica** per la scuola dell'Infanzia e del I Ciclo*”, con relativo decreto allegato.

Indicazioni Nazionali e competenze e obiettivi di apprendimento della Religione Cattolica per la scuola dell'Infanzia e I Ciclo di Istruzione

Con **nota MIUR, prot. n. 7734 del 26 novembre 2012**, si rende noto il testo definitivo del Regolamento firmato dal Ministro il 16 novembre 2012. Il testo sarà vigente dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U.).

Allegati alla nota, il Regolamento e il testo delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.

Nelle Indicazioni appena approvate, in merito all'IRC si legge: *“Per l'insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli Accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con l'Autorità Ecclesiastica (D.P.R. 11 febbraio 2010)”*.

A conclusione di quanto presentato, si ringraziano i presenti per la capacità di ascolto e l'attenzione sin qui prestata.

GRAZIE DI CUORE

Un cordiale saluto a tutti!

Per contatti via e-mail:

luigi.calcerano@istruzione.it

luciana.mazzocchi@istruzione.it

luciana.mazzocchi@gmail.com